

Allegato "C" al n. 74041/35376 Repertorio

S T A T U T O

Art. 1 - Origine, denominazione, sede, durata.

1. "Fondazione Casa Serena Lefte ETS" prosegue l'attività della precedente "Fondazione Casa Serena ~ Lefte ONLUS" costituita con D.G.R n. VII/16274 del 06.02.2004, con la quale è stata disposta, ai sensi ed in applicazione della L.R. 13 febbraio 2003, n.1 "Riordino della disciplina delle II.PP.A.B. operanti in Lombardia" la trasformazione dell'I.P.A.B. denominata "Casa Serena Lefte" con sede legale nel Comune di Lefte (BG) in fondazione onlus senza scopo di lucro con conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato a norma del DPR 10 febbraio 2000 n.361 e degli artt. 14 e seguenti del c.c. come modificati dallo stesso DPR 361/2000. Il provvedimento è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 serie ordinaria del 23/02/2004.

La Fondazione nacque con Decreto 25 Novembre 1802 n.7524 con il quale il Ministero per il Culto in Milano approvava l'istituzione dell'Ospedale Civile degli infermi poveri di Lefte.

Con decreto 14 giugno 1803 n. 14954 veniva sanzionato il Piano di economica amministrazione e Direzione.

In seguito l'I.P.A.B. veniva costituita in virtù dell'art.26 della legge 3 Agosto 1862, disciplinato dalle leggi 17 Luglio 1890 n.6972 (serie 3°) e 18 Luglio 1904 n.390 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza e dai relativi Regolamenti.

L'Ospedale con sede nel Comune di Lefte, trae la sua origine:

- a) dal testamento 11 Luglio 1780 del Sac. Don Bernardo Pezzoli a rogiti notaio Gallizioli con un legato di £.7.448 e 1 soldo;
- b) dal testamento 20 Ottobre 1795 dei fratelli Gio Antonio e Gio Andrea Mosconi a rogiti notaio Patirani, in cui oltre la casa legava la somma di £.139.774 e 3 soldi;
- c) dal testamento 26 marzo 1800 del Sig. Gio Maria Mosconi a rogiti notaio Bortolotti colla somma di scudi 1500 da £.7 l'uno;
- d) dall'atto di donazione 14 Luglio 1802 dei Fratelli Giuseppe e Gio Maria Pezzoli d'Albertoni £.6.300.

Ebbe poi incremento per le seguenti altre disposizioni:

- e) del Sig. Antonio Mosconi con testamento 27 Settembre 1779 e successivo atto divisionale 24 Dicembre 1806 a rogiti notaio Poletti fondi e case per £.12.405;
- f) del Sig. Cav. Giuseppe Pezzoli d'Albertoni con testamento 15 Maggio 1806 rogiti notaio Cacciatori di Milano: Mille scudi di Milano;
- g) del Sig. Bernardino Gallizioli con testamento 29 Settembre 1808 a rogiti notaio Gregori con atto 21 Marzo 1814 per £. 7.748 e 1 soldo;
- h) dei Sigg. F.lli Gaetano e Francesco Ambiveri per dono approvato con decreto governativo 6 Giugno 1828 n. 16352 - 965 di £. 2.000;
- i) del Sig. Dr. Pancrazio Viani con testamento 18 Gennaio 1836 e successivo codicillo negli atti della regia Pretura di Gan-

dino fondo sito nel comune di Bianzano stato venduto per £. 7.000;

j) della Sig.ra Maria Gallizioli con testamento 6 Ottobre 1869 autorizzato per l'accettazione con Decreto Reale 23 Marzo 1870 - fondo e casa per £. 10.210;

k) della Sig.ra Lucia Gelmi con testamento 1 Marzo 1893 autorizzato per l'accettazione con D.R. 3 Ottobre 1894 per £. 2.678,20;

l) del Sig. Fiori Dr. Giuseppe con testamento 19 Dicembre 1895 autorizzato per l'accettazione con D. Pref.zio 16 Agosto 1897 per la somma di £. 29.220 giusta perizia tecnica e vincolata quest'eredità ancora all'usufrutto del Sig. Fiori Luigi fratello del testatore. Devolvendo il ricavato nel ricovero e assistenza delle partorienti povere del Comune di Leffe.

Negli archivi sono depositati verbali risalenti all'anno 1569.

Nel 2001 con contributo FRISL della Regione Lombardia di lire cinque miliardi (con quota capitale in restituzione) e con fondi propri per oltre sette miliardi è stata ultimata l'attuale sede con la capienza di 103 ospiti.

Nel 2018 un ampliamento del secondo piano, ha permesso di realizzazione ulteriori due camere singole destinate al servizio di degenza privata.

La disciplina della Legge Crispi ha continuato a costituire la fonte normativa principale dell'Ente, sino a quando, in ottemperanza alla delega contenuta nella legge 328 del 2000, il Governo ha emanato il decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, recante, come prescrizione fondamentale, l'obbligo, rivolto a tutte le I.P.A.B., di assumere la delibera avente ad oggetto la trasformazione degli Enti medesimi in soggetti di diritto privato (associazioni o fondazioni) ovvero in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.).

In attuazione di dette ultime disposizioni normative e della successiva, collegata, L.R. Lombardia 13 febbraio 2003, n.1, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, ritenendo la forma giuridica della Fondazione più aderente allo spirito originario dell'Ente e alle prospettive future dello stesso, con apposita delibera e nel rispetto delle formalità prescritte dalle succitate disposizioni e relativi regolamenti, ha approvato l'adozione del precedente Statuto.

Ricordate le origini dell'Ente ed a mente delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) si definisce il seguente Statuto.

È corrente la Fondazione

"FONDAZIONE CASA SERENA LEFFE ETS"

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. La Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

2. La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta

al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ETS" e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. La Fondazione ha sede legale in Leffe (BG) e non ha limiti di durata nel tempo.

4. L'organo di amministrazione, con propria delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune ed istituire sezioni staccate in altri centri in tutto il territorio nazionale. Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Principi ispiratori e finalità.

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della Regione Lombardia in via prioritaria, ma potrà estendere il proprio impegno anche nell'intero territorio nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità strutturali e finanziarie, e si propone di svolgere attività di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria e, in particolare, si adopererà per realizzare e/o sostenere le attività indicate nel successivo articolo 3 del presente statuto.

2. La Fondazione, più in generale, opererà al fine del sostegno morale e sociale in particolare delle persone anziane che si trovano in stato di bisogno o in condizione di fragilità o di non autosufficienza, concorrendo alla realizzazione di un sistema locale e integrato di servizi sociosanitari assistenziali.

3. La Fondazione esaurisce le proprie finalità senza operare distinzioni di origine etnica, culturale, religiosa, di sesso o di status sociale.

4. Hanno diritto di priorità di accesso ai servizi della Fondazione le persone in stato di bisogno residenti a Leffe da almeno due anni, segnalate dal competente servizio comunale e dal Sindaco, con precedenza a chi ha ricoperto in passato la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, anche in assenza del requisito di residenzialità nel Comune di Leffe.

Art. 3 - Attività della Fondazione.

1. La Fondazione svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, senza scopo di lucro, di cui all'**art. 5 comma 1, del D.Lgs. 117/2017** relative alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b)** interventi e prestazioni sanitarie;
- c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- g)** formazione universitaria e post-universitaria;
- h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q)** alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

2. La Fondazione per la realizzazione delle suddette attività propone le seguenti azioni e interventi:

- a) realizzare interventi e gestire servizi/strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale, per rispondere ai bisogni di assistenza e cura delle persone, in particolare anziane, autosufficienti e non, con l'obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le loro capacità fisico-psichiche e la loro autonomia, nonché di rendere disponibili i servizi più aggiornati in materia di prevenzione, cura e riabilitazione;
- b) collaborare con gli Enti locali e con gli altri organismi pubblici e privati interessati, in specie fondazioni, al fine di realizzare una rete organica ed integrata di servizi socio-sanitari sul territorio, garantendo una corretta programmazione ed una coordinata gestione degli interventi e dei servizi;
- c) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sociali, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo attività ambulatoriali a favore delle comunità;
- d) organizzare iniziative di carattere ricreativo, ludico, culturale e di tempo libero che coinvolgano anche gli anziani esterni alla Fondazione per favorire la vita di relazione degli interni con altre categorie di cittadini migliorando il rapporto di socializzazione e limitando le cause che sono all'origine della loro emarginazione;
- e) stipula ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili. Stipula convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e/o privati, che siano considerate opportune, utili necessarie per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- f) amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti e, in ogni caso, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari "non speculative"

e immobiliari ritenute utili e necessarie al miglior perseguimento dello scopo sociale;

g) partecipa ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti allegando il bilancio a quello della Fondazione;

h) costituisce, ovvero partecipa, a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva, attività diretta al perseguimento degli scopi statutari allegando il bilancio, fermo il divieto di distribuzione di utili anche in via indiretta;

i) stipula convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

j) assume dipendenti e collaboratori nonché si avvale di professionisti terzi;

k) promuove intese con enti scientifici, culturali ed educativi, nazionali e/o internazionali, allo scopo di facilitare le sue finalità;

l) promuove la raccolta di fondi da erogare per le finalità di cui al presente Statuto;

m) svolge ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Inoltre la Fondazione potrà raccogliere e ricevere fondi che saranno destinati al raggiungimento dei propri scopi, riservandosi di sostenere ricerche scientifiche finalizzate alla migliore conoscenza in ambito medico, scientifico, psicologico e culturale, curare la formazione teorico-pratica di volontari; sostenere psicologicamente ed aiutare i malati, gli anziani parzialmente o non autosufficienti e le loro famiglie attraverso contatti diretti, telefonici, epistolari, gruppi di autosostegno, incontri educativi, convegni, materiale educativo relativo alla specifica situazione in generale, alla dieta, alla fisioterapia e logoterapia, agli ausili domestici ed ai consigli specifici per chi assiste gli anziani stessi, informazioni relative allo svolgimento di pratiche burocratiche e ai benefici sociali.

3. La Fondazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art.6 D.Lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione. L'organo di amministrazione altresì documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Tali "attività diverse" e le altre eventuali devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti.

4. Inoltre, la Fondazione potrà:

a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio

mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locazione, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;

e) partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

5. La Fondazione può avvalersi anche del volontariato e potrà realizzare i propri scopi statuari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, Consorzi, Cooperative Sociali o associazioni pubbliche o private.

Art. 4 - Patrimonio - mezzi finanziari.

1. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è costituito dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo e dalle successive implementazioni del patrimonio in qualunque modo realizzate.

2. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento della consistenza patrimoniale, salva la possibilità di trasformazione.

3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo all'organo di amministrazione di provvedere ad investire e amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che l'organo medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

4. Il patrimonio stesso potrà inoltre essere incrementato oltre che dai soci fondatori, anche da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale ed anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

5. Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017, su iniziati-

va degli organi sociali si potranno destinare, nell'alveo delle proprie attività istituzionali, risorse a valori patrimoniali ad uno specifico affare od obiettivi particolari.

6. La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione dell'organo di amministrazione;

b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;

c) i contributi dei Fondatori non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali nonché quegli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condivisione degli scopi della Fondazione;

d) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

e) gli eventuali proventi dell'attività gestionali previste dallo Statuto;

f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

7. La Fondazione può fare ricorso a mutui, prestiti e locazioni finanziarie, anche prestando garanzie reali.

8. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse con preferenza per quegli interventi volti alla conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio.

9. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 e 3 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117 di utili e avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate, durante tutta la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

10. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art.22 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 5 - Organi.

1. Sono Organi della Fondazione:

* il Consiglio di amministrazione;

* il Presidente;

* il Vicepresidente, se nominato;

* il Direttore, se nominato;

* l'Organo di controllo previsto dall'art.30 del D.Lgs.

117/2017;

* Il revisore legale dei conti nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. Per tutte le cariche e gli incarichi l'attribuzione e la corresponsione di emolumenti dovranno rispettare i vincoli di cui all'articolo 8, c.3, lettera a) D.Lgs. 117/2017. È fatto salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente (oggetto di specifico rendiconto).

Art. 6 - Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è composto da n. 5 Consiglieri nominati come segue:

- . due dai Fondatori Privati e/o Pubblici;
- . tre nominati dal Consiglio Comunale del Comune di Lefte, di cui due indicati dalla maggioranza del Consiglio Comunale e uno indicato dalle minoranze, se rappresentate in Consiglio Comunale.

Sono Fondatori Pubblici e Privati tutti gli Enti Pubblici, persone fisiche, società e altri enti di diritto privato sostenitori della Fondazione, così come riportati nel Libro dei Fondatori, aggiornato secondo specifico regolamento interno adottato dalla Fondazione.

2. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi sociali e possono essere riconfermati senza limitazioni. La carica decorre dalla data d'insediamento e va riconosciuto integralmente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

3. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un Consigliere, per la sostituzione di quest'ultimo si procede secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

4. I Consiglieri così nominati, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

5. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è deliberata a maggioranza dal Consiglio di amministrazione con propria deliberazione, con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.

6. Per la sostituzione del Consigliere decaduto si procede secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

7. La carica del Consigliere di amministrazione non dà titolo ad alcun compenso se non nei limiti stabiliti all'articolo 8, c.3, lettera a) D.Lgs. 117/2017; agli stessi è sempre riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute per espletamento delle funzioni attribuite in ragione della carica e nell'interesse della Fondazione, debitamente documentate.

Art.7 - Incompatibilità.

1. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità, secondo

la vigente legislazione e ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile.

2. Non possono conseguire la nomina di Consigliere i dipendenti della fondazione e tutti quelli che svolgono per le stesse prestazioni dietro corrispettivo, fintanto che le stesse non siano state concluse.

3. Nella sua prima adunanza di insediamento del nuovo Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente uscente verifica l'assenza di cause d'incompatibilità dei nuovi membri.

Art. 8 - Compiti del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari.

2. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi dal presente Statuto o delle leggi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. In particolare spetta al Consiglio:

- a) deliberare sui contratti di locazione, di appalto, di servizi e di lavoro;
- b) deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contributi ed elargizioni, destinati alla Fondazione e le modifiche patrimoniali;
- c) deliberare la richiesta di contributi e finanziamenti;
- d) deliberare sull'acquisto o alienazione dei beni immobili; alienazione di beni da approvare con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) dei 5 (cinque) membri del Consiglio di amministrazione;
- e) adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f) predisporre ed approvare i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- g) deliberare i canoni di locazione, le rette, le tariffe per l'erogazione dei servizi;
- h) approvare, entro il 31 dicembre, il bilancio economico di previsione;
- i) redigere e depositare presso gli organi competenti il bilancio dell'esercizio trascorso e il bilancio sociale, se richiesto, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, da approvare con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) dei 5 (cinque) membri del Consiglio di Amministrazione;

- j) approvare le modifiche statutarie con il voto unanime di tutti i 5 (cinque) componenti del Consiglio di amministrazione;
- k) nominare, su proposta del Presidente, il personale direttivo all'ente, stabilendo compiti ed attribuzioni nonché il Segretario del Consiglio, se ritenuto necessario;
- l) deliberare la proposta di estinzione dell'ente da approvare con il voto unanime di tutti i 5 (cinque) componenti del Consiglio di amministrazione;
- m) nominare eventuali consulenti e Comitati determinandone composizione ed attribuzioni;
- n) provvedere alla stesura di regolamenti interni, uno per ogni tipo di attività svolta dalla Fondazione, in maniera diretta o avvalendosi di Comitati esecutivi;
- o) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori per legge o previsti per statuto;
- p) individuare e documentare nella relazione di bilancio le attività diverse previste all'art.3 comma 5, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio d'amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

3. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

4. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio, è redatto apposito verbale.

Art. 9 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, munito di delega rilasciata dal Presidente, tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso, con le formalità di legge, contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei quali fax, e-mail, P.E.C. ecc.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora anche di un'eventuale seconda convocazione.

4. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o in luogo diverso purché nell'ambito territoriale della Provincia in cui ha sede la Fondazione.

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente quando nominato; diversamente presie-

derà la riunione il Consigliere più anziano nella carica. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

6. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o dell'Organo di Controllo.

7. Per la validità del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dai presenti e a voto palese. Sono fatte salve le diverse prescrizioni del presente statuto in ordine a specifiche ipotesi di quorum deliberativi.

8. I Consiglieri che abbiano interessi in contrasto o concorrenti con uno o più argomenti posti all'ordine del giorno, sono esclusi dalla partecipazione alla deliberazione relativa e non concorrono alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo dell'adunanza.

9. I verbali delle sedute consiliari sono stesi dal Segretario, che partecipa ai lavori senza diritto di voto, e sottoscritti dallo stesso Segretario oltre che dal Presidente della seduta.

10. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza; possono altresì essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici e scientifici. Gli invitati non hanno diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal Presidente.

Art. 10 - Presidente - Vicepresidente - funzioni vicarie.

1. Il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dai componenti il Consiglio di amministrazione tra gli stessi

componenti.

2. L'elezione del Vicepresidente è facoltativa e può essere decisa in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione tra i membri del Consiglio di amministrazione stesso, a maggioranza dei componenti.

3. Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vicepresidente.

4. Il Consiglio d'amministrazione può revocare il Presidente e il Vicepresidente all'unanimità, escluso dal computo il Presidente e/o il Vicepresidente.

5. In caso di assenza, impedimento o cessazione della carica, le funzioni del Presidente sono temporaneamente svolte dal Vicepresidente, se nominato, altrimenti dal Consigliere più anziano nella funzione di consigliere.

Art. 11 - Compiti del Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente cura i rapporti con gli altri Enti e le Autorità.

Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra Organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

3. Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione;

b) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

d) svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio di amministrazione e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;

e) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione.

f) rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;

g) proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione;

h) stipulare e risolvere tutti i contratti che impegnano la Fondazione verso i terzi, ivi compresi quelli di lavoro a qualunque tipologia essi appartengano.

i) assumere, nei casi d'urgenza e qualora non sia possibile procedere a tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente; tali provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro il termine perentorio di tre giorni dalla loro adozione.

Art. 12 - Il Direttore ed i suoi compiti

1. Il Direttore può essere nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne stabilisce la natura e durata dell'incarico.
2. Il Direttore è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.
3. In particolare, il Direttore:
 - * provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi, strumenti e individuando le correlate risorse necessarie per la loro concreta attuazione;
 - * dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di amministrazione nonché agli atti del Presidente;
 - * coordina lo staff, ove ritenuto necessario dallo stesso, composto dai collaboratori e dal personale dipendente funzionale allo sviluppo dei programmi operativi e al raggiungimento degli obiettivi di mandato;
 - * sovrintende e vigila sull'attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento della stessa, esercitando tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega.
4. Egli partecipa, su invito e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione; al Direttore può essere attribuita la funzione di segretario verbalizzante della riunione.

Art. 13 - L'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

*** Organo di Controllo**

1. Ai sensi di legge, il Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei componenti nomina l'organo di controllo. Esso rimane in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.
2. L'organo di controllo è composto, alternativamente, da un unico componente effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice Civile.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, nel caso di superamento dei limiti di legge, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta, qualora redatto, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge, qualora vigenti. Il bilancio sociale dà atto degli esi-

ti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. Componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

6. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Le riunioni dell'organo di controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di amministrazione.

8. Il compenso dell'Organo di Controllo e, qualora nominato, del Revisione legale dei Conti sarà determinato dal Consiglio di amministrazione nei limiti consentiti dalla legge.

9. L'Organo di Controllo può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

*** Revisore Legale dei Conti**

10. Salvo quanto previsto dal comma 3 precedente, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei componenti.

11. La funzione di Revisore dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo nel caso in cui lo stesso sia composto da Revisore dei conti.

Art. 14 - Esercizio finanziario, bilancio d'esercizio.

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

2. La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio consuntivo annuale nei termini di legge, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa, con le modalità previste dalle normative vigenti. Il bilancio consuntivo è redatto e depositato presso gli organi competenti entro i 180 giorni dell'anno successivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

3. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, nonché il registro dei Soci Fondatori. I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione e dall'organo di Controllo per il libro di propria competenza.

4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., il Consiglio Direttivo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato nel proprio sito internet della fondazione.

5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

6. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - Regolamenti interni.

1. L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili dei servizi e dei settori sono disciplinate con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di amministrazione nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 16 - Scioglimento della Fondazione.

1. Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di amministrazione in carica, con il voto unanime di tutti i 5 (cinque) componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

2. Nel caso in cui, per tre successive votazioni, non sia conseguita la maggioranza prevista dal comma che precede, la deliberazione potrà essere validamente adottata, in quarta votazione, con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica.

3. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e nel rispetto dell'articolo 9 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie.

Art. 17 - Recesso

I Fondatori Privati e/o Pubblici partecipanti possono recedere dalla Fondazione con effetto dall'esercizio successivo, fermo restando i doveri di adempimento delle obbligazioni assunte con la Fondazione.

Art. 18 - Norme di rinvio.

Per quanto non previsto col presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile nonché le norme previste dal D.lgs. 3 luglio 2017 n.117.

firmato: Merelli Paola Maria

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)